Il rinnovo degli Statuti e Regolamenti degli Organismi di partecipazione (CPP, CPAE, CPZ, CPD)

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Barletta, 25 ottobre 2022

Incontro Clero giovane

Che cos’è sinodalità?

Composta dalla preposizione σύν *(*= con), e dal sostantivo ὁδός (= via): **cammino fatto insieme dal Popolo di Dio**

«Proprio il cammino della *sinodalità* **è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio**. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo". Camminare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica»

(FRANCESCO, Discorso di commemorazione del 50° anniversario del sinodo dei vescovi)

«In base a una delle possibili radici etimologiche del termine sinodalità nel greco profano, non si tratterebbe semplicemente di camminare insieme, ciascuno con il proprio passo, bensì di **varcare insieme la stessa soglia, dunque di dimorare insieme, di riunirsi**»

(R. REPOLE)

Che cos’è sinodalità?

- ***lo stile peculiare*** che qualifica la vita e la missione della Chiesa, esprimendone la natura come il camminare insieme e il riunirsi in assemblea del Popolo di Dio convocato dal Signore Gesù nella forza dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo, nel modo ordinario di vivere e operare della Chiesa.
- ***quelle strutture e quei processi ecclesiali*** in cui la natura sinodale della Chiesa si esprime a livello istituzionale, in modo analogo, sui vari livelli della sua realizzazione: locale, regionale, universale
- ***l’accadere puntuale di quegli eventi sinodali*** in cui la Chiesa è convocata dall’autorità competente e secondo specifiche procedure determinate dalla disciplina ecclesiastica, coinvolgendo in modi diversi, tutto il Popolo di Dio

(CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa)

Sinodalità e laici

Can. 208 - Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste **una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire**, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, **secondo la condizione e i cómpiti propri di ciascuno**.

Can. 129 - §1. Sono abili alla **potestà di governo**, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.

§2. Nell'esercizio della medesima potestà, **i fedeli laici possono cooperare** a norma del diritto.

«I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel **comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi**, in maniera tale che **tutti concordemente cooperino**, **nella loro misura**, al bene comune»

(LG 30)

Sinodalità e laici

Can. 212 - §3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, **essi [i fedeli] hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa**; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone.

«Nella Chiesa tutti i battezzati sono **chiamati alla corresponsabilità**, vivendo una **solidarietà non soltanto affettiva ma anche effettiva** e partecipando, secondo la condizione e i compiti di ciascuno, all'edificazione storica della comunità ecclesiale. Nessuno nella Chiesa può dire: «non mi riguarda». Ciò comporta, da parte dei pastori, il **superamento di quella mentalità clericale e accentratrice** che tende a estromettere i laici dall'elaborazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni e delle risorse. Nel contempo, esige da parte dei fedeli laici, **un deciso investimento dei propri talenti** per il bene della comunità ecclesiale»

(CEI, Sostenere la Chiesa per servire tutti)

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 3 Statuto CPP - Compiti

Il CPP, **presieduto dal parroco, in comunione con l'Arcivescovo e il CPD**, valorizzando lo specifico proprio dei presbiteri, dei diaconi, dei membri di vita consacrata e dei laici, ha il **compito di promuovere l'attività pastorale della parrocchia**. In particolare:

a. conoscere approfonditamente il contesto pastorale della parrocchia;
b. individuare modalità operative per attuare gli Orientamenti pastorali della diocesi nel cammino pastorale della parrocchia avendo cura di armonizzarne sempre le attività e i calendari con quelli diocesani;
c. coordinare, sostenere e verificare l'azione pastorale integrata della comunità parrocchiale, consentendo alle varie componenti della vita laicale la partecipazione responsabile e attiva all'unica missione evangelizzatrice della Chiesa nell'annuncio della Parola, nella celebrazione dei Sacramenti e nel servizio della carità;
d. promuovere il dialogo con le Istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio parrocchiale;
e. elaborare proposte di azione per la vita ecclesiale zonale e diocesana;
f. proporre al CPAE la valutazione della sostenibilità economica di progetti formativi o realizzazioni di strutture per l'azione pastorale che risultino utili.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 2 Regol. CPP - Requisiti dei membri

§ 1. Tutti i membri del CPP debbono:

a. essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 § 1);

b. distinguersi «per buoni costumi e prudenza» (can. 512 § 3), per senso ecclesiale, testimonianza di fede, onestà e saggezza;

c. aver completato l'Iniziazione Cristiana;

d. aver compiuto il 18° anno di età;

e. abitare nella parrocchia o frequentarla ordinariamente;

f. partecipare alla vita e missione della Chiesa;

g. non ricoprire incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

§ 2. Il parroco si rende garante che entrino nel CPP persone che abbiano i requisiti di cui al § 1.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 5 - Composizione del CPP

§1. Il CPP è formato da: **membri di diritto, membri rappresentanti dei servizi pastorali parrocchiali, membri eletti e membri designati dal parroco.**

§ 2. **I *membri di diritto*** sono:

a. il parroco;
b. i vicari parrocchiali e sacerdoti collaboratori;
c. i diaconi che prestano servizio nella parrocchia;
d. i presbiteri rettori delle chiese insistenti nel territorio parrocchiale;
e. un membro di ogni comunità di Istituto di vita consacrata, Società di vita apostolica o Istituto secolare esistente nella parrocchia, designati dagli stessi;
f. un rappresentante del CPAE;
g. un membro di ogni Confraternita presente nelle chiese rientranti nel territorio parrocchiale designato dagli stessi;
h. un membro di ogni movimento e associazione, riconosciuti dalla competente autorità ecclesiastica a norma del can. 300, presenti in parrocchia designato dagli stessi.

§ 3. **I *rappresentanti dei servizi pastorali*** sono i membri dei servizi presenti in parrocchia secondo i quattro settori dell'ambito pastorale previsti dallo Statuto della Curia.
Ogni gruppo di fedeli impegnato in un servizio parrocchiale (catechesi, liturgia, carità, famiglia, giovani) elegge il proprio membro.

§ 4. **I *membri eletti*** sono quelli designati dalla comunità parrocchiale. Tenendo conto degli abitanti, il numero dei membri eletti è il seguente:

per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: 4 laici;
per le parrocchie con oltre 5.000 abitanti: 7 laici.

§ **5.** ***Membri designati dal parroco***: tenendo conto dell'effettiva rappresentatività di tutte le componenti della parrocchia, il parroco designa liberamente fino a tre parrocchiani fra persone di solida vita spirituale e morale che sappiano valutare criticamente le situazioni e le esigenze dei tempi ed abbiano la competenza necessaria per fornire contributi appropriati e adeguati alle realtà pastorali, culturali e socio-politiche della comunità ecclesiale e civile in cui si opera.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 7 Regol. CPP - Membri designati dal parroco

§ 1. La scelta del parroco sarà volta a salvaguardare, per quanto possibile:

a. un'adeguata **presenza giovanile e femminile**;
b. una certa **continuità** del CPP;
c. la **funzionalità** del CPP, cioè l'attitudine a raggiungere i fini previsti dallo St. CPP, individuando persone con necessarie qualità e competenze nonché spirito di collaborazione e corresponsabilità sinodali (cf. can. 228 § 2).

Lo «schema sinodale»

La sinodalità implica l'esercizio del *sensus fidei* della ***universitas fidelium*** **(tutti**), il ministero di guida del **collegio dei Vescovi**, ciascuno con il suo presbiterio **(alcuni),** e il ministero di unità del **Vescovo e del Papa (uno).**

Tutti = l'aspetto comunitario del Popolo di Dio

Alcuni = aspetto collegiale del ministero episcopale

Uno = ministero primaziale del Vescovo di Roma

Criticità: il problema della rappresentatività

La questione della rappresentatività

- **Gli Organismi di partecipazione sono rappresentativi non di persone o categorie particolari, bensì della Chiesa stessa.**
- ≠ diritto civile: un soggetto sostituisce un altro nella dichiarazione della sua volontà e nel porre atti conseguenti alla sua volontà
- ≠ diritto costituzionale: rapporto tra elettori ed eletti: è una **delega:** coloro che la ricevono **non hanno in sé la potestà vera e propria, ma viene loro demandato l'esercizio puro e semplice di una potestà** che si trova in modo nativo e completo in un altro soggetto, il popolo (con libero mandato o vincolo di mandato)
- ≠ **Vincolo di mandato**: si applica a coloro che entrano a far parte di un organo collegiale, imponendo loro di attenersi alle istruzioni ricevute da coloro che li hanno nominati
- «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» (art. 67 Cost. Ital.)

La questione della rappresentatività

A livello ecclesiale non si è rappresentanti di una categoria: non si cercano le ragioni di chi ci ha indicato ma il bene comune

«**Il bene comune** si concreta nell'insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alle famiglie e alle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione»

(GS 74)

«Il bene comune **non consiste nella semplice somma dei beni particolari** di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché **indivisibile** e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro»

(CDSC 164)

La questione della rappresentatività

	Nello Stato	Nella Chiesa
Soggetto di sovranità	Popolo	Gesù Cristo
Metodo di trasmissione dei poteri	Elezione fatta dai componenti della comunità	Sacramenti e *missio canonica*

La rappresentanza ecclesiale è solo analogicamente simile a quella politica

«Questa qualità di 'rappresentanza politica' avrebbe una applicabilità al Consiglio presbiterale se i suoi membri fossero tutti eletti direttamente dal presbiterio (come realtà sociologica di base). Invece, sappiamo che tale Consiglio è un gruppo di presbiteri, dei quali solo una parte sono eletti direttamente. Eppure è tutto il Consiglio che deve rappresentare il presbiterio diocesano. Pertanto la rappresentanza del **Consiglio presbiterale è *"sui generis"*:** […] tutti i membri, sia quelli eletti, sia quelli di diritto o nominati dal Vescovo sono chiamati ad esprimere in atti di rilevanza giuridica (consultazioni, pareri, elezioni, ecc.) la partecipazione dei presbiteri della diocesi al governo della stessa. La qualifica assunta dai membri nominati o di diritto è sempre quella di rappresentante del presbiterio (non del Vescovo), perché restano sempre presbiteri senza nessun'altra facoltà specifica in ordine al Consiglio e al presbiterio»

(O. INCITTI)

La questione della rappresentatività

Nella comunità cristiana la rappresentazione è radicalmente diversa per due ragioni fondamentali:

1) perché la «*sacra potestas*» è conferita dal sacramento

Le persone che hanno il compito di guidare la comunità non sono investite della potestà ecclesiale dal popolo cristiano: esercitano questo potere, o servizio, in forza del sacramento dell'ordine e della «*missio canonica*», anche quando dovessero essere elette dalla base (solo il Papa e il Collegio dei Vescovi possono rappresentare la Chiesa universale/particolare, non invece il Consiglio Pastorale Diocesano; idem per il parroco e il CPP)

2) in forza del fatto che la fede non può mai essere rappresentata per delega

La salvezza è eminentemente personale. Nell'atto di fede e nella professione della stessa non è possibile farsi rappresentare da un'altra persona.

Nella Chiesa il concetto di "rappresentazione" si identifica con quello di "testimonianza". Solo la testimonianza del Vescovo sulla fede, e sulla fede nella sua Chiesa particolare, ha valore ultimo e forza vincolante definitiva. È per questo che al Concilio il suo voto ha forza "deliberativa".

Ne segue che **la testimonianza dei membri laici dei Consigli Pastorali (che ecclesiologicamente non rappresentano terzi, ma testimoniano solo la propria fede personale), non ha valore di testimonianza ultima**. Senza la testimonianza del Vescovo, alla quale si unisce la loro, il voto dei membri di un Consiglio Pastorale Diocesano non ha forza vincolante ultima. Questo è il significato del "voto consultivo".

(cf E. Corecco, La sinodalità)

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 8 Regol. CPP - Elezioni dei membri

§ 1. **II parroco nomina quattro persone (presidente, segretario e 2 scrutatori) che insieme a lui formano la commissione elettorale**. È compito di tale commissione:

a. stilare la lista dei candidati;

b. preparare le schede riportanti i nominativi dei candidati debitamente vidimate con il timbro della parrocchia;

c. provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima;

d. sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;

e. predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto e organizzarle, con la possibilità di avvalersi della collaborazione di persone esterne alla stessa commissione;

f. indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;

g. allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà **aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione dell'ultima liturgia domenicale**;

h. ammettere al voto gli elettori in possesso dei requisiti previsti (essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica», aver compiuto il 18° anno di età; abitare nella parrocchia o frequentarla stabilmente)

i. redigere, al termine dello scrutinio, un sintetico verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche. In tal modo si ottenga una lista cui attingere nel caso della sostituzione di un membro eletto.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

§ 2. La lista verrà formata in base a **designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale o per indicazione del parroco**. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati. Nella formazione della lista si dovrà tener presente un'adeguata rappresentatività, in relazione non solo all'età, ma anche al sesso. Il CPP deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, membri di vita consacrata e laici. Il numero dei membri del CPP eletti dall'assemblea parrocchiale è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:

a. **per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: 4 laici;**
b. **per le parrocchie con oltre 5.000 abitanti: 7 laici.**

§ 3. La lista dei candidati riporti il nome, il cognome e l'età del candidato.

§ 4. Le operazioni di voto avverranno in occasione delle celebrazioni eucaristiche, compresa la vespertina del sabato, nella domenica decisa a livello diocesano. Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

§ 5. Ciascun elettore potrà **esprimere fino a un massimo di tre preferenze**. Il voto va espresso segnando una croce accanto al nominativo del candidato prescelto.

§ 6. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto. **In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane.** Il risultato delle votazioni sarà portato a conoscenza della comunità parrocchiale.

§ 7. II nuovo CPP sarà presentato ufficialmente alla comunità entro un mese, durante una delle celebrazioni eucaristiche domenicali.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 9 Regol. CPP - Disposizione dei membri di diritto e rappresentanti dei servizi pastorali della parrocchia

§ 1. Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, **gli Istituti di vita consacrata, i Movimenti, le Associazioni, le Confraternite, il CPAE e i gruppi di servizio parrocchiale, dopo consultazione al loro interno (da farsi prima dell'elezione dei membri eletti dalla comunità), segnaleranno al parroco i nomi dei loro rappresentanti.**

§ 2. La scelta dei rappresentanti, tenuto conto dei requisiti dell'art. 2 Rg. CPP, avverrà secondo modalità più opportune individuate all'interno delle singole realtà. Potrà essere espressa con un voto o per alzata di mano o a scrutinio segreto. **Ogni realtà proporrà una terna di nomi e risulterà eletta la persona che avrà ricevuto il maggior numero di voti**.

§ 3. Ogni singola realtà avrà cura di redigere un sintetico verbale con l'indicazione del numero dei votanti e dei voti ottenuti da ciascun candidato. In tal modo si otterrà una lista cui attingere nel caso della sostituzione del membro eletto.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 10 Regol. CPP - Nomina dei membri di competenza del parroco

A elezioni avvenute, il parroco provvederà alla nomina dei membri di sua competenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

Art. 11 Regol. CPP - Accettazione della carica di membro

§ 1. Ogni consigliere dovrà **sottoscrivere una formale accettazione della carica e dei relativi obblighi.**

§ 2. In caso di non accettazione di un consigliere, si procede secondo quanto stabilito all'art. 3 § 5 del presente Regolamento.

Art. 12 Regol. CPP - Istituzione del nuovo CPP

§ 1. Dopo le operazioni per l'elezione dei membri del nuovo CPP, l'elenco degli stessi dovrà essere tempestivamente **notificato alla Cancelleria della Curia diocesana** con il verbale delle elezioni per verificarne la validità della procedura.

§ 2. L'elenco dei membri dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti del telefono e della posta elettronica e titolo di rappresentanza all'interno del consiglio. Ogni variazione dei membri, oltre ad essere annotata nel libro dei verbali del consiglio, sarà sollecitamente comunicata alla Cancelleria della Curia diocesana. Quest'ultima provvederà a comunicare gli elenchi ed eventuali aggiornamenti al Coordinatore zonale.

§ 3. Il parroco, quindi, con apposito decreto, istituirà il nuovo CPP. **I nomi dei membri del CPP verranno poi proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica.** In seguito il CPP si riunirà per eleggere il Vice presidente e il segretario.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 6 Statuto CPP - Durata e sede vacante

§ 1. II CPP **rimane in carica per cinque anni** e assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo CPP.

§ 2. **I membri eletti, quelli scelti dal parroco e i rappresentanti dei Servizi pastorali non possono far parte del CPP per più di due mandati consecutivi.**

§ 3. **In caso di vacanza dell'Ufficio ecclesiastico del parroco non si interrompe l'attività del CPP**, che sarà convocato e presieduto dal nuovo parroco o dall'amministratore parrocchiale.

§ 4. Dopo l'ingresso del nuovo parroco, il CPP continua a operare fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo parroco (o amministratore parrocchiale) in caso di gravi motivi, sentito l'Arcivescovo, può chiedere e ottenere lo scioglimento del CPP. Il nuovo CPP rimane in carica sino alla naturale scadenza quinquennale diocesana. In caso di concomitanza tra il rinnovo del CPP e l'ingresso del nuovo parroco, questi può, sentito il Vicario episcopale per la pastorale, prorogarne il mandato per un massimo di sei mesi, tempo entro il quale provvederà alla costituzione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio pastorale Parrocchiale (=CPP)

Art. 11 Statuto CPP - Rapporto tra CPP e parroco

§ 1. Il CPP **esprime pareri e propone iniziative** in ordine alla vita parrocchiale. **Il parroco li ascolta e li accoglie, a meno che abbia motivi prevalenti in contrario** (cf. can. 127 § 2, 2°). In tal caso egli presenta al CPP quelle motivazioni che possono essere rese di dominio pubblico e che si discostino dal parere del consiglio, specie se concorde.

§ 2. Le decisioni e le iniziative pastorali definite, d'intesa con il parroco, sono **presentate ai fedeli come frutto del pensiero del consiglio**. Le iniziative di grande rilevanza per essere attuate devono trovare il consenso all'interno del CPP.

Sinodalità e processi decisionali

- **Dalla collaborazione alla corresponsabilità**
- «*Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*» (= ***Ciò che riguarda tutti deve essere trattato e approvato da tutti*****)**
- No separazione tra comunità e Pastori ma **distinzione di compiti nella reciprocità della comunione**
- Distinzione tra:

  il processo di elaborazione di decisioni pastorali attraverso il discernimento (*decision-making*) e

  la presa di decisione pastorale (*decision-taking*):

  l'elaborazione è un compito sinodale,

  la decisione è una responsabilità ministeriale

Natura consultiva degli Organismi di partecipazione

«Il Consiglio Pastorale Parrocchiale *ha solamente voto consultivo*, nel senso che le sue proposte devono essere accolte favorevolmente dal parroco per diventare operative. Il parroco poi è tenuto a considerare attentamente le indicazioni del Consiglio Pastorale, specie se espresse all'unanimità, in un processo di comune discernimento.

Perché il servizio del Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occorre **evitare due estremi**: da una parte, quello del parroco che si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni già prese, o senza debita informazione previa, oppure che lo convoca di rado solo *pro forma*; dall'altra, quello di un Consiglio in cui il parroco è solo uno dei membri, privato di fatto del suo ruolo di pastore e guida della comunità»

(CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, art. 110)

Natura consultiva degli Organismi di partecipazione

«La distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo non deve portare a una sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi nelle diverse assemblee sinodali e nei diversi consigli. L'espressione ***votum tantum consultivum***, per designare il peso delle valutazioni e delle proposte in tali sede avanzate, risulta **inadeguata se la si comprende secondo la *mens* del diritto civile** nelle sue diverse espressioni […] Per giungere a formulare le proprie decisioni, i Pastori debbono dunque **ascoltare con attenzione i desideri (*vota*)** dei fedeli. Il diritto canonico prevede che essi, in casi specifici, debbano operare solo dopo aver sollecitato e acquisito i diversi pareri secondo le formalità giuridicamente determinate»

(CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa)

Il termine «desideri»:

- esprime lo specifico della consultività degli OdP al fine di **superare le criticità della dinamica delle votazioni** che spesso «spacca» il consiglio e interrompe il discernimento;
- consente di **conservare la ricchezza delle posizioni** da tenersi tutte in considerazione senza polarizzare eccessivamente la questione e semplificarla in termini binari;
- relega la **votazione** a un **esercizio facoltativo o comunque successivo**, dopo aver raccolto una convergenza più unanime.

Il valore del «parere» e la sua regolamentazione nel Codice di Diritto Canonico: il canone 127

***Can. 127 §2**. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole:*
1) se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona;
2) se si esige il parere, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; ***il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.***

«[Per rifiutare il parere dei fedeli] i Pastori devono avere motivazioni fondate e gravi proporzionalmente alla natura delle cose. In altre parole, dovrebbero avere **motivazioni di coscienza**. Riteniamo che non possa bastare una semplice diversa convinzione, per quanto fondata e grave, ma pensiamo sia necessaria una motivazione di questo tipo: se accetto questo consiglio, compio qualcosa di errato in coscienza, qualcosa che il Signore non potrebbe approvare»

(F. COCCOPALMERIO)

Il significato del voto consultivo in ambito ecclesiale e divergenze da quello civile

- Non indica una ripartizione di competenze
- Non è un istituto di compromesso tra una prassi autoritaria e una democratica
- Non è una limitazione di potere da parte di chi ha invece voto deliberativo
- Non è semplice “aiuto” prestato ai ministri ordinati per offrire un parere competente da parte di periti
- Non è un opzione da scartare da parte del soggetto che decide per il semplice fatto di ritenere il proprio parere sufficiente o più valido di quello di chi è consultato
- È una testimonianza di fede non misurabile in termini solo giuridici
- È attestazione della comunione gerarchica e della molteplicità di doni e carismi che abilita ogni fedele, in forza dello Spirito Santo, a offrire il proprio contributo «per l’utilità comune» (1Cor 12,7): «In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa» (can. 212 §3)
- Esprime corresponsabilità effettiva e globale nella preparazione del giudizio di comunione dal quale deve nascere l’intervento decisivo dell’Autorità

Il significato del voto consultivo in ambito ecclesiale e divergenze da quello civile

«Nella Chiesa il motivo di chiedere il consiglio appare essere di natura **non soltanto sociologica, bensì anche teologica. S**ono i sacramenti del battesimo e della confermazione che conferiscono ai fedeli l'attribuzione di consigliare i sacri Pastori (cf c. 212, § 3). Da tale premessa si ricava: i sacri Pastori chiedono consigli ai fedeli non solo per il fatto che i fedeli sono periti precisamente in senso sociologico […] Pertanto **i Pastori non sono liberi allo stesso modo che nel consultivo civilistico di chiedere o no consigli ma hanno un'obbligazione nuova e più stretta, quale è, precisamente, quella proveniente dall'abilitazione sacramentale dei fedeli.** Pertanto le decisioni, almeno quelle che appaiono più importanti per la vita della comunità ecclesiale, non dovrebbero essere prese dal Pastore da solo, senza la richiesta dei consigli dei fedeli. È ben vero che le decisioni, anche se prese dal solo Pastore, avrebbero valore, ma è anche e soprattutto vero che, se il Pastore agisse da solo, le attribuzioni sacramentali dei fedeli resterebbero senza attuazione»

(F. Coccopalmerio)

Il significato del voto consultivo in ambito ecclesiale e divergenze da quello civile

«Nella Chiesa il fine di qualsiasi Consiglio, come di ogni altra azione sinodale, non è conseguire la maggioranza dei voti, in modo che una fazione imponga la sua volontà sull'altra, ma **ricercare la verità e il bene della Chiesa, quindi arrivare ad un *consensus***, il quale non è dato di per sé dal computo dei voti, ma dal **convergere, per azione dello Spirito**, verso l'unità di pareri e intenti, che si esprime nella **tendenza all'unanimità**: il computo dei voti è solo la verifica di tale convergenza»

(G. GHIRLANDA)

Tipologie di atti deliberativi e consultivi

Tipologia	*Descrizione*	*Esempi*
Deliberativo civile	Atti di organismi collegiali dove tutti hanno stesso potere (compreso il presidente) e si vota a maggioranza	Capitoli degli Ist Relig, consigli associazioni e confraternite
Deliberativo ecclesiale 1	Atti di organismi collegiali in cui tutti hanno stesso potere e danno il loro voto deliberativo che però necessita di approvazione del presidente	Collegio episcopale (Concilio o azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo)
Deliberativo ecclesiale 2	Atti di organismi collegiali in cui tutti hanno stesso potere e danno il loro voto deliberativo che necessita di approvazione o conferma da parte di autorità esterna	Conferenze episcopali (maggioranza di 2/3 e recognitio S. Sede), organismi che votano l'eletto che attende conferma (can. 179)
Misto deliberativo-consultivo	Atti di organismi in cui alcuni membri partecipano con voto deliberativo, altri con voto consultivo	Conferenze episcopali, concili particolari
Deliberativo can. 127	Atto del Superiore che per essere valido necessita del consenso di un collegio a maggioranza assoluta o di alcune persone come singole	Atti di straordinaria amministrazione del Vescovo validi solo con consenso del Collegio dei Consultori e del CDAE (can. 1277)
Consultivo can. 127	Atto del Superiore che per essere valido necessita del parere di tutti come collegio o come singoli	Atti di straordinaria amministrazione del parroco valido solo con parere del CPAE
Consultivo semplice	Atto collegiale che esprime i pareri dei membri in ordine a una particolare decisione del Presidente	Parere (non necessariamente messo ai voti) del CPP, CPZ, CPD da cui il Presidente non dovrebbe discostarsi a meno che non abbia motivi prevalenti in contrario

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE)

Art. 2 Regol. CPAE - Natura

§ 1. Il CPAE, presieduto dal parroco, è l'organismo ecclesiale che nello stile sinodale **promuove la partecipazione e la corresponsabilità dei fedeli nell'amministrazione dei beni della parrocchia** e nel sostegno delle sue attività evangelizzatrici.

Art. 3 Regol. CPAE - Compiti

Il CPAE ha il compito di:

a. collaborare con il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia;

b. coadiuvare il parroco nel **predisporre il bilancio preventivo** delle entrate e delle uscite della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura (cf. can. 493);

c. esprimere il proprio parere, relativamente agli atti di amministrazione straordinaria e di alienazione. Tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione firmate dal parroco e presentate all'autorità competente stabilita dai can. 1281 e 1290-1298);

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE)

a. studiare i modi e promuovere iniziative per **sensibilizzare la comunità a contribuire alle necessità della parrocchia e a quelle dell'intera Chiesa**;
b. vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull'adempimento degli obblighi fiscali e assicurativi, sulla cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il **rendiconto consuntivo da presentare all'Arcivescovo, tramite l'Ufficio Amministrativo diocesano**;
c. verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
d. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia (inventario dei beni), il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia arcivescovile (can. 1284, § 2, 9°) e l'ordinata archiviazione delle copie nell'Archivio parrocchiale;
e. approntare in rapporto alle disponibilità della Parrocchia, un **programma efficace di manutenzione ordinaria e straordinaria** rivolta all'adeguamento funzionale e normativo delle strutture e degli immobili parrocchiali;
f. verificare che le strutture parrocchiali siano sostenibili, funzionali e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento ma siano poste al servizio della missione evangelizzatrice della parrocchia. Nella valutazione si dovrà tener conto del loro **impatto ambientale** nella logica della partecipazione responsabile della comunità alla cura della casa comune.

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE)

- ***Art. 4 Regol. CPAE - Composizione***

§ 1. Il CPAE è **presieduto dal parroco**, in qualità di rappresentante giuridico della parrocchia, ed è **composto da almeno tre fedeli e non oltre sette**.

§ 2. Fanno parte di diritto del CPAE:

a. i vicari parrocchiali;

b. almeno tre parrocchiani, a norma dell'art. 5 del presente regolamento, nominati dal parroco, sentito il parere del CPP;

c. un referente parrocchiale del "Servizio Diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa" designato dal parroco

§ 3. **Uno dei membri del CPAE, scelto dagli stessi, fa parte del CPP**.

§ 4. L'elenco dei membri del CPAE, che dovrà essere completo di dati, recapiti telefonici e posta elettronica , prima che siano incaricati dell'ufficio, deve essere comunicato all'Arcivescovo e all'Ufficio Amministrativo diocesano per ratifica della nomina dei membri. Ogni variazione dei membri, oltre ad essere annotata nel libro del verbale del consiglio, sarà sollecitamente comunicato all'Ufficio Economato diocesano.

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE)

Art. 5 Regol. CPAE - Requisiti dei membri

§ 1. Tutti i membri del CPAE debbono:

a. essere «in piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 § 1);
b. distinguersi per fede sicura ed essere eminenti per onestà e senso ecclesiale (cf. can. 512 § 3; CEI, *IMA*, 85);
c. aver completato l'Iniziazione Cristiana;
d. essere esperti possibilmente in economia e in diritto civile (consigliabile un tecnico nel settore edilizio, uno specialista in professioni legali e uno in materie economiche);
e. aver compiuto il 18° anno di età;
f. abitare preferibilmente nella parrocchia o possibilmente operare stabilmente in essa;
g. partecipare attivamente alla vita e missione della Chiesa;
h. non essere congiunti con il parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità;
i. non avere rapporti economici stabili con la parrocchia;
j. non ricoprire incarichi direttivi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE)

Art. 11 Regol. CPAE - Fisionomia del Consiglio

§ 1. Il CPAE ha una **funzione consultiva, non deliberativa**. Esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione della parrocchia.

§ 2. Il parroco è tenuto a ricevere e ad ascoltare attentamente il parere del consiglio, ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia. **Il parroco non si discosterà dal parere del consiglio se non per gravi motivi**; in tal caso egli presenta al CPAE quelle ragioni che possono essere rese di dominio pubblico. In presenza di grave divergenza tra il parroco e la maggioranza dei membri del consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Arcivescovo, al quale i consiglieri interessati hanno il diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

§ 3. **Il parere del consiglio è obbligatorio per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'esame dell'Ufficio amministrativo diocesano**, corredati del relativo verbale, regolarmente sottoscritto dal parroco e dai consiglieri.

§ 4. **La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici, in ogni caso, spetta al parroco il quale è amministratore unico di tutti i beni parrocchiali** (cf. can. 532 e 1279 § 1)

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (=CPAE)

Art. 16 - Validità, svolgimento e verbalizzazioni delle sessioni

§ 1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri.

§ 3. Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione, oppure con una votazione segreta, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema ad una successiva sessione.

§ 4. Spetta al presidente indire la votazione, cui hanno diritto di partecipare tutti i membri laici. **Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Nell'eventualità di una parità, il parere del presidente dirimerà la questione.**

§ 5. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso, essere approvati nella seduta successiva e conservati nell'Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Responsabilità dell'amministrazione parrocchiale e CPAE

Can. 1279 - §1. **L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono**, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

Per la diocesi il CIC dispone la nomina di un economo, per gli ist. religiosi dispone la nomina di un economo distinto dal superiore. **Ma il superiore continua ad avere responsabilità degli aspetti amministrativi** in quanto:

- economo opera "sotto l'autorità del vescovo diocesano" (can. 494 §3)
- gli atti di amministrazione di maggior importanza e quelli straordinari sono riservati al vescovo, con parere e consenso del collegio dei consultori e consiglio affari economici (can. 1277).

Ma il CIC non prevede un economo per la parrocchia!

Can. 1280 **- Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici** o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

La costituzione del CPAE ha la finalità di assicurare che l'amministrazione dei beni della parrocchia non sia rimessa in maniera esclusiva a un singolo (il parroco)

Differenza tra CDAE e CPAE

Il CDAE ha voto deliberativo: può porre veto a decisione del Vescovo (cf atti di straordinaria amministrazione al di sotto della somma massima di cui al can. 1292 § 1, attualmente pari in Italia a un milione di euro)

Il CPAE ha voto solo consultivo: non può porre veto a decisione del parroco benché per gli atti di amministrazione straordinaria questi sia obbligato comunque a raccoglierne il parere per la validità dell'atto (ciò perché gli atti straordinari della parrocchia per essere validi hanno sempre bisogno della licenza del vescovo!)

Un possibile vulnus: è il responsabile della persona giuridica a scegliere i consiglieri che potrebbero non essere pienamente autonomi rispetto al titolare dell'ufficio: rischio trasparenza (proposta revisori dei conti?)

Differenze tra CdA e CPAE

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) nell'organizzazione aziendale è l'organo collegiale esecutivo al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società.

- Gli amministratori sono di solito eletti dall'assemblea dei soci;
- gode dei più ampi poteri di gestione, limitando la competenza dell'assemblea a determinati atti.
- non può, per la sua natura collegiale, assicurare la direzione quotidiana dell'azienda; questa è pertanto demandata al management mentre il consiglio nomina e licenzia i manager, ne controlla l'operato, ne stabilisce la remunerazione e si occupa delle scelte strategiche e delle decisioni non delegabili;
- può nominare uno o più amministratori delegati a cui delega il potere di prendere decisioni in nome e per conto della società, contraendo obbligazioni ed esercitando diritti che producono effetti in capo a quest'ultima.

Differenza sostanziale: **CdA ha potere esecutivo-deliberativo che CPAE non ha**

In ambito ecclesiale, il CAE non è previsto perché sostituito direttamente:

- dal CdA nelle fondazioni autonome
- dai Consigli direttivi nelle associazioni e confraternite

Consiglio pastorale Zonale (=CPZ)

Art. 2 Statuto CPZ - Compiti

Il CPZ, in vista dell'attuazione degli Orientamenti pastorali diocesani, nello spirito della comunione si adopera a:

a. favorire l'integrazione delle attività pastorali programmate dalle diverse realtà ecclesiali (Parrocchie, Confraternite, Associazioni, Movimenti ecclesiali e altri enti ecclesiali) **presenti sul territorio della zona pastorale**, **promuovendo il più possibile la condivisione di obiettivi, calendari e una più efficace sinergia nell'uso delle strutture pastorali;**

b. individuare e rendere concretamente attuabili, alla luce dei bisogni zonali o cittadini, **quelle attività pastorali i cui obiettivi non potrebbero essere raggiunti dalle singole realtà ecclesiali in specifici ambiti** quali la formazione degli operatori pastorali, la carità, il lavoro, la scuola, la cultura, i giovani, le famiglie;

c. stilare all'inizio dell'anno pastorale il calendario delle attività zonali o cittadine comuni a tutte le realtà ecclesiali in armonia con il calendario diocesano;

d. suscitare rinnovati vincoli di fraternità e collaborazione fra il clero, i membri della vita consacrata e i laici impegnati nell'azione pastorale;

e. disporre quanto necessario per i servizi di coordinamento pastorale cittadino (cf. art. 25 § 2 del presente statuto);

f. proporre all'Arcivescovo i nominativi dei membri degli Uffici e dei Servizi. **Il Consiglio, ascoltato il parere del responsabile dell'Ufficio o del Servizio interessato, potrà proporre al massimo due membri per ogni Ufficio o Servizio sulla base della competenza richiesta.**

Consiglio pastorale Zonale (=CPZ)

Art. 3 Statuto CPZ - Composizione

Il CPZ è composto da:

a. **il Coordinatore zonale quale Presidente**;
b. un rappresentante eletto tra i presbiteri diocesani operanti nella zona pastorale;
c. un religioso eletto dalle comunità religiose presenti nella zona;
d. una religiosa eletta dalle comunità religiose presenti nella zona;
e. un diacono permanente eletto dai diaconi presenti nella zona;
f. **il Vice presidente del CPP delle singole parrocchie della zona**;
g. un rappresentante delle Confraternite, eletto tra i priori presenti nella zona pastorale;
h. un laico eletto dalle aggregazioni laicali presenti nella zona pastorale;
i. due rappresentanti della Sezione Famiglia e Vita;
j. un rappresentante indicato dal Servizio diocesano di pastorale giovanile

Consiglio pastorale Zonale (=CPZ)

Art. 24 Statuto CPZ - Rapporto tra CPZ e il clero zonale

§ 1. Il CPZ avrà cura, mediante il Coordinatore zonale, di **stabilire rapporti di dialogo, confronto e collaborazione con il clero zonale**, in sintonia con gli Orientamenti pastorali diocesani, le esigenze della zona pastorale e di alcune parrocchie, al fine di:

a. recepire le istanze pastorali;
b. coordinare meglio l'attività pastorale;
c. favorire una maggiore sinergia e comunione tra presbiteri e operatori pastorali, tra movimenti e realtà ecclesiali;
d. maturare un percorso condiviso, integrato e coordinato a partire da alcune attività pastorali nei vari settori (pastorale familiare e dei nubendi, pastorale giovanile, formazione condivisa dei catechisti, attività caritative, pastorale del lavoro, pastorale della cultura, pastorale dei migranti, pastorale vocazionale) **specie quando non potrebbero essere intraprese da ogni singola comunità.**

§ 2. Il Coordinatore zonale avrà cura di **presentare al CPZ eventuali priorità pastorali individuate dal clero a livello cittadino.**

Consiglio pastorale Zonale (=CPZ)

Art. 25 Statuto CPZ - Servizio di coordinamento pastorale cittadino

§ 1. Il CPZ, in attuazione del percorso condiviso e integrato di cui all'art 24 § 1, potrà **costituire un Servizio di coordinamento pastorale per ambito specifico** (pastorale familiare e dei nubendi, pastorale giovanile, formazione condivisa dei catechisti, attività caritative, pastorale del lavoro, pastorale della cultura, pastorale dei migranti, pastorale vocazionale) **per il territorio cittadino o per una sua parte**.

§ 2. Il numero dei componenti del Servizio di coordinamento pastorale, i loro compiti, le modalità della loro designazione e la durata del loro mandato sono stabiliti dal CPZ d'intesa con il clero cittadino e sentito l'Arcivescovo. **I componenti del Servizio saranno scelti tra i membri del CPZ e tra gli operatori pastorali del territorio cittadino o di una parte di esso**, alle stesse condizioni dell'art. 4 § 1.

§ 3. I Servizi di coordinamento pastorale, attingendo alle risorse delle comunità impegnate, operano secondo i metodi e i mezzi più idonei alle esigenze del proprio mandato, avendo cura di sviluppare l'opportuna sinergia con gli Uffici e i Servizi diocesani interessati. Il responsabile del Servizio presenterà al CPZ un aggiornamento delle attività svolte al fine di verificarne l'efficacia e il grado di coinvolgimento delle realtà ecclesiali.

Il recupero della pastorale integrata

Dalla Nota pastorale dell'Episcopato italiano (2004), Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia (n. 11)

- «è finito il tempo della parrocchia autosufficiente»
- «evitare un'operazione di pura "ingegneria ecclesiastica", che rischierebbe di far passare sopra la vita della gente decisioni che non risolverebbero il problema né favorirebbero lo spirito di comunione»
- «si deve distinguere tra i gesti essenziali di cui ciascuna comunità non può rimanere priva e la risposta a istanze – in ambiti come carità, lavoro, sanità, scuola, cultura, giovani, famiglie, formazione, ecc. – in ordine alle quali non si potrà non lavorare insieme sul territorio più vasto, scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti»

Orientamenti diocesani sulla pastorale integrata (2016)

- «purifica la vita delle comunità parrocchiali dalla tentazione di cedere a chiusure autoreferenziali, a competizioni campanilistiche e a sterili personalismi»
- «più parrocchie geograficamente vicine condividono il discernimento pastorale e mettono in comune varie risorse, prima fra tutte quella dei presbiteri e dei diaconi, poi dei vari ministri e operatori pastorali, nonché delle diverse strutture, dei servizi di base e delle opere pastorali, in dotazione alle singole parrocchie»

Consiglio pastorale diocesano (=CPD)

Art. 2 Stat. CPD- Natura

Il CPD è un organo consultivo che contribuisce, nel modo più proprio, a realizzare la comunione nella partecipazione e corresponsabilità per la missione evangelizzatrice della Chiesa particolare attraverso il discernimento comunitario nello stile sinodale (cf. Cost., n. 17-30).

Art. 3 Stat. CPD- Finalità

§ 1. Il CPD, **presieduto e convocato dall'Arcivescovo**, ha il compito di offrire un contributo qualificato al cammino pastorale unitario diocesano.

Pertanto, si adopera a:

a. **studiare, valutare e proporre conclusioni operative**, per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi;
b. offrire all'Arcivescovo **contributi per l'elaborazione e l'attuazione del Piano o Orientamenti pastorali diocesani**, in sintonia con il Magistero pontificio e le indicazioni della CEI e CEP;
c. proporre dei **suggerimenti riguardo alle iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche** nell'ambito diocesano; riguardo alla promozione della formazione dottrinale e della vita sacramentale dei fedeli; riguardo all'aiuto da dare all'azione pastorale dei sacerdoti nei diversi ambiti sociali, e nelle zone della diocesi; circa il modo di sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi che riguardano la Chiesa);
d. armonizzare le proposte dei Consigli Pastorali Zonali e degli Uffici, Servizi e Consulte diocesani.

§ 2. **Non sono di competenza del CPD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.**

Consiglio pastorale diocesano (=CPD)

Art. 4 Stat. CPD- Composizione

§ 1. Il CPD è composto dai rappresentanti del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf. can. 512, § 2).

§ 2. Il CPD si compone di membri di diritto, membri eletti e membri nominati dall'Arcivescovo.

§ 3. I **membri di diritto** sono:

a. Vicario generale;
b. Vicari Episcopali;
c. Moderatore di Curia;
d. Coordinatori zonali.

§ 4. I **membri eletti** sono:

a. un presbitero rappresentante del Consiglio Presbiterale;
b. un diacono permanente eletto dalla Comunità dei diaconi permanenti della Diocesi;
c. un/a religioso/a eletto/a dalla Consulta diocesana per la vita consacrata;
d. due giovani (uomo e donna) rappresentanti del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile;
e. due membri rappresentanti della Sezione Famiglia e Vita (cf. St. Cur. art. 50 e 51);
f. due membri rappresentanti della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali (cf. St. Cur. art. 54);
g. un rappresentante laico eletto da ciascun CPZ, a norma dell'art. 17 § 2 dello statuto del CPZ;
h. i rappresentanti dell'ambito pastorale (cf. St. Cur., Titolo VI) eletti dagli Uffici, Servizi e Consulte secondo ciascuno dei tre seguenti settori:
   - Settore Profezia-Evangelizzazione;
   - Settore Liturgia e Santificazione;
   - Settore Diakonia e Testimonianza della carità.

§ 4. I **membri nominati dall'Arcivescovo** sono quei fedeli che egli può scegliere fino ad un massimo di tre.

Consiglio pastorale diocesano (=CPD)

Art. 5 Regolamento CPD- Disposizione dei membri rappresentanti dei settori pastorali

§ 1. A norma dello Statuto di Curia all'art. 5 § 2 l'ambito pastorale diocesano è suddiviso nel settore Profezia-Evangelizzazione, Liturgia-Santificazione, Diaconia e Testimonianza della carità. All'interno dei singoli settori sono presenti i vari Uffici, Consulte e servizi pastorali, i quali nelle persone dei direttori e coordinatori (= responsabili) sono chiamati ad individuare dei rappresentanti che saranno candidati tra i membri eletti nel CPD.

§ 2. In vista del rinnovo del CPD, i vari responsabili degli Uffici, delle Consulte e dei servizi pastorali afferenti al singolo settore, dopo una consultazione al loro interno, devono segnalare sino a due nominativi provenienti dall'organismo che rappresentano. Successivamente, coordinati dal Vicario per la pastorale, i responsabili degli Uffici, delle Consulte e dei servizi pastorali afferenti allo stesso settore, si riuniranno per sorteggiare, tra i nominativi precedentemente indicati, il nome del rappresentante del singolo settore nel CPD. Risulterà eletto il candidato che per primo sarà estratto a sorte. Si procederà al sorteggio sino all'ultimo nominativo per garantire una lista utile per l'eventuale sostituzione del rappresentante.

Consiglio pastorale diocesano (=CPD)

Art. 15 Stat. CPD- Consiglio CPZ e CPP

§1. Le sessioni dell'assemblea del CPD, qualora i punti all'o.d.g. lo richiedessero, possono essere **precedute dall'incontro dei CPZ o, in casi particolari, dei CPP** per sottoporre specifiche tematiche. Sarà cura del Consiglio di presidenza presentare all'assemblea una sintesi delle relazioni raccolte dai CPZ e CPP.

§ 2. I membri del Consiglio di presidenza si rendono disponibili a **partecipare alle riunioni dei CPZ o CPP, su invito del Coordinatore zonale o del parroco, per illustrare specifiche tematiche** o raccogliere indicazioni per il CPD.

Art. 32 Stat. CPD- Rapporto col Consiglio presbiterale

§ 1. Il CPD e il CPr, consapevoli di essere organismi di partecipazione e di corresponsabilità per il servizio pastorale della Diocesi presieduti dall'Arcivescovo, cercano di favorire in ogni modo un'opportuna relazione tra loro.

§ 2. I due organismi (CPD e CPr), in ordine agli Orientamenti pastorali diocesani, si riuniscono sotto la direzione dell'Arcivescovo per concordare e verificare una proposta secondo i propri ambiti di competenza. **L'Arcivescovo può convocare in seduta comune i due consigli e sottoporre loro un unico o.d.g.**

§ 3. Spetta, in particolare, al Vicario generale promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due consigli.

Art. 33 Stat. CPD- Pubblicazioni diocesane

Una relazione sintetica delle sessioni del consiglio, redatta dal segretario e approvata dall'Arcivescovo, è pubblicata sul Bollettino, sulla rivista diocesana e sul portale internet della diocesi (cf. Cost., n. 20; St. Cur., art. 14).

Cronoprogramma sintetico per rinnovo CPP e CPAE

- *Dal 15 ottobre al 6 novembre*: Fase preparatoria e informativa; **istituzione della commissione elettorale**; accompagnamento della preghiera
- *Dal 24 ottobre al 6 novembre*: **designazione dei membri di diritto e dei rappresentanti dei servizi pastorali** e comunicazione al parroco
- *6 novembre*: **formazione della lista dei candidati** dei membri eletti dalla comunità parrocchiale
- *Dal 7 all'11 novembre*: predisposizione di quanto necessario alle operazioni di voto
- *11-12 novembre*: **elezione dei membri eletti dalla comunità parrocchiale**
- *Entro 16 novembre*: **costituzione del CPAE** da parte del parroco e designazione del membro rappresentante presso il CPP
- *Entro il 19 novembre*: **notificazione della designazione del CPP e CPAE** rispettivamente alla Cancelleria della Curia e all'Ufficio Amministrativo Diocesano
- *Entro il 25 novembre*: conferma delle procedure e della composizione degli Organismi da parte della Cancelleria e dell'Ufficio Amministrativo Diocesano
- *27 novembre*: lettura dei membri componenti gli Organismi alle assemblee liturgiche
- *6 gennaio*: **presentazione ufficiale dei membri alla comunità parrocchiale**

Le disposizioni necessarie per una partecipazione autentica agli Organismi di partecipazione

- **La partecipazione alla vita della Chiesa** (preghiera, liturgia, sacramenti, adesione agli insegnamenti di fede e morale, impegno attivo nella missione): *sentire cum Ecclesia*
- **L'ascolto della Parola di Dio** («Ciascuno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito»)
- **Coraggio tanto nel parlare quanto nell'ascoltare** («Non si tratta d'ingaggiarsi in un dibattito in cui un interlocutore cerca di sopravanzare gli altri o controbatte le loro posizioni con argomenti contundenti, ma di esprimere con rispetto quanto si avverte in coscienza suggerito dallo Spirito Santo come utile in vista del discernimento comunitario, aperti al tempo stesso a cogliere quanto nelle posizioni degli altri è suggerito dal medesimo Spirito per il bene comune»)
- **Adesione al magistero**
- **Coscienza d'esser membra gli uni degli altri come Corpo di Cristo** e di essere inviati ai fratelli, a partire dai più poveri ed emarginati
- **Santità di vita: l'umiltà** (evitare spirito di parte e vanagloria)
- **Ricerca dell'edificazione della Chiesa**
- **Disponibilità al dialogo** ("L'autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l'altro ha qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito pubblico sia ancora più completo. È vero che quando una persona o un gruppo è coerente con quello che pensa, aderisce saldamente a valori e convinzioni, e sviluppa un pensiero, ciò in un modo o nell'altro andrà a beneficio della società. Ma questo avviene effettivamente solo nella misura in cui tale sviluppo si realizza nel dialogo e nell'apertura agli altri», FT 203).

Gli Organismi di partecipazione: tra crisi e fiducia

«La crisi dei Consigli Diocesani non può essere superata con riforme di natura puramente tecnico-giuridiche, quand'anche queste fossero, da un punto di vista canonico, veramente corrette. La crisi è molto più profonda. Tocca prima di tutto la struttura mentale e il criterio con i quali il Popolo di Dio, dai Vescovi ai laici, vi sono impegnati. Tanto più che ogni riforma giuridica è sempre relativa […] Riteniamo perciò che i Consigli Diocesani non funzionano, o funzionano al di sotto delle aspettative, prima di tutto perché queste strutture non sono sempre usate dall'alto e vissute dal basso con mentalità ecclesiale, ma con un tipo di preoccupazione che le fa concepire come ambiti dove è in giuoco il possesso del potere, cioè come piccoli parlamenti e non come diaconia all'interno di un ambito di comunione».

(E. CORECCO)

«Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, [il Vescovo] dovrà **stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione** proposti dal Codice di diritto canonico […]. Ma l'obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il **sogno missionario di arrivare a tutti**»

(EG 31)